

*COMUNICAZIONI*

---

**Missioni valedoli  
nella seduta del 13 dicembre 1997.**

Andreatta, Berlinguer, Bertinotti, Bindi, Bogi, Bordon, Calzolaio, Corleone, Dini, Fantozzi, Fassino, Finocchiaro Fidelbo, Gnaga, Ladu, Maccanico, Mantovani, Mastella, Mattioli, Neri, Prodi, Rivera, Sales, Sinisi, Treu, Turco, Veltroni, Vigneri.

**Annunzio  
di proposte di legge.**

In data 12 dicembre 1997 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

NAPOLI ed altri: « Legge quadro sul riordino dei cicli scolastici, sull'elevazione dell'obbligo scolastico e sulla formazione post-secondaria » (4397);

GATTO e GIACCO: « Modifiche al codice penale militare di pace, concernenti i reati di abuso d'ufficio, corruzione e concussione » (4398);

POZZA TASCA: « Istituzione del difensore civico per i diritti della donna » (4399);

SIMEONE: « Istituzione presso i comuni dell'Osservatorio per la difesa della salute e dell'ambiente » (4400);

SAPONARA: « Istituzione della professione di ufficiale giudiziario » (4401).

Saranno stampate e distribuite.

**Atti di controllo  
e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 2793 — MISURE PER LA STABILIZZAZIONE  
DELLA FINANZA PUBBLICA (APPROVATO DAL SENATO) (4354)*

---

**(A.C. 4354, sezione 1)****ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 22.**

*(Disposizioni in materia di riscossione).*

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, concernente la formazione e il contenuto dei ruoli, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel terzo comma dopo le parole: « le generalità, » sono inserite le seguenti: « il codice fiscale, »;

b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

« Non possono essere formati e resi esecutivi ruoli privi dell'indicazione del codice fiscale del contribuente. I concessionari del servizio di riscossione dei tributi sono tenuti a far riferimento al codice fiscale del soggetto iscritto a ruolo allorchè gli enti impositori richiedano informazioni sullo stato delle procedure poste in essere a carico dello stesso. Le disposizioni del presente comma si applicano ai ruoli emessi a partire dal mese di settembre 1998 ».

2. All'articolo 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « ed in base alle liquidazioni periodiche per le quali sono sca-

duti i termini di presentazione annuale della relativa dichiarazione, » sono soppresse;

b) dopo le parole: « del 9 per cento annuo » sono aggiunte le seguenti: « da calcolarsi dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione annuale fino alla scadenza della prima o unica rata del ruolo ».

3. L'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 23. — (*Esecutorietà dei ruoli*). — 1. Il visto di esecutorietà dei ruoli è apposto sul riassunto riepilogativo che ne costituisce parte integrante e viene inviato in copia alla competente ragioneria provinciale dello Stato. Il riassunto è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Per i ruoli emessi dagli enti diversi dallo Stato e da amministrazioni statali diverse dal Ministero delle finanze il visto di esecutorietà è apposto direttamente dall'ente o dall'amministrazione che ha emesso il ruolo.

3. Con decreto del Ministro delle finanze sono individuati gli uffici dell'amministrazione finanziaria competenti all'apposizione del visto di esecutorietà ».

4. All'articolo 25, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: « , la data di consegna di esso all'esattore » sono soppresse.

5. L'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulle modalità

dello svolgimento dell'incanto in materia di riscossione delle imposte e sulla partecipazione allo stesso del segretario comunale o di un suo delegato, è sostituito dal seguente:

« ART. 72. — (*Svolgimento dell'incanto*). — 1. L'incanto è tenuto e verbalizzato dall'ufficiale della riscossione ».

6. È abrogato l'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

7. All'articolo 42, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, le parole: « decaduto o revocato » sono sostituite dalle seguenti: « comunque cessato dalla titolarità del servizio ».

8. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, dopo l'articolo 42, è inserito il seguente:

« ART. 42-bis. — (*Residui di gestione in caso di recesso ovvero di scadenza del rapporto di concessione*). — 1. In caso di cambiamento di gestione non dovuto a provvedimento di decadenza o di revoca, le dilazioni spettanti al cessato concessionario sono fruite per il tramite del subentrante concessionario o commissario governativo. Le modalità di trasmissione dei residui sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ».

9. Le disposizioni dei commi 6, 7 e 8 si applicano anche ai cambiamenti di gestione conseguenti a recesso verificatisi successivamente al conferimento delle concessioni per il periodo 1995-2004.

10. All'articolo 69, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come sostituito dall'articolo 6, comma 6-bis, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, le parole: « dei comuni, delle province anche autonome » sono sostituite dalle seguenti: « delle regioni, delle province anche autonome, dei comuni ».

11. All'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è aggiunto il seguente comma:

« 3-bis. Per gli enti diversi dalle regioni, dai comuni e dalle province anche autonome la possibilità di avvalersi dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi è condizionata al rilascio, con le modalità di cui all'articolo 2, comma 3, di apposita autorizzazione. L'autorizzazione non è necessaria per gli enti che, al 31 dicembre 1997, abbiano già stipulato con il concessionario del servizio l'accordo di cui al comma 2 ».

12. All'articolo 9-bis, comma 21, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole: « entro il dodicesimo mese » sono sostituite dalle seguenti: « entro il ventiquattresimo mese ».

13. Il termine di liquidazione di cui all'articolo 17, comma 7, primo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è prorogato al 30 giugno 1998. Ai fini della liquidazione gli enti impositori verificano unicamente, con esclusione di ogni altro controllo:

a) l'effettiva iscrizione a ruolo delle quote di cui è stato chiesto il rimborso o il discarico;

b) l'eventuale inclusione dello stesso contribuente, per il medesimo carico, in più domande;

c) l'avvenuto versamento, a titolo di anticipazione, delle somme da rimborsare;

d) la mancanza di provvedimenti di sgravio per indebitato o la non pendenza, alla data del 31 dicembre 1991, di provvedimenti di sospensione della riscossione delle quote inserite nelle domande.

14. A decorrere dal 1° gennaio 1998, sono esonerati dal pagamento del canone di abbonamento e della relativa tassa di concessione governativa i detentori di apparecchi radiofonici purchè collocati esclusivamente presso abitazioni private.

15. I canoni dovuti dagli abbonati al servizio pubblico radiotelevisivo sono rideterminati, a partire dall'anno 1998, con decreto del Ministro delle comunicazioni, secondo le modalità stabilite nel contratto di servizio per la concessionaria del ser-

vizio pubblico radiotelevisivo, tenendo conto del tasso programmato di inflazione, della produttività aziendale, degli investimenti, dell'innovazione tecnologica e degli oneri imposti.

16. A decorrere dal 1° gennaio 1998, il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano è esonerato dal pagamento del canone radio complessivamente dovuto.

17. Non si fa luogo alla riscossione di canoni, tasse di concessioni governative, sanzioni e interessi relativi alla detenzione di apparecchi radiofonici, di importo non superiore complessivamente a lire ventimila.

18. La Convenzione tra il Ministero delle finanze e la RAI-Radiotelevisione italiana spa in materia di riscossione del canone e dei connessi tributi erariali, approvata con decreto del Ministro delle finanze 23 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1989, per il periodo 1° gennaio 1988-31 dicembre 1996, è prorogata sino al 31 dicembre 2000.

19. Per l'anno 1998 il compenso di cui all'articolo 18 della Convenzione di cui al comma 18 del presente articolo ammonterà a lire sette miliardi in aggiunta ai rimborsi delle spese anticipate di cui all'articolo 14 della predetta Convenzione.

20. Per gli anni 1999 e 2000 i compensi ed i rimborsi saranno quantificati a seguito di specifica, successiva intesa tra le parti.

21. All'articolo 38-*bis*, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: « per la durata di due anni » sono sostituite dalle seguenti: « per la durata di cinque anni » e dopo il primo periodo è inserito il seguente: « La garanzia concerne anche crediti relativi ad annualità precedenti maturati nel periodo di validità della garanzia stessa ».

22. All'articolo 78, comma 27, primo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, relativo all'obbligo di utilizzazione del conto fiscale, le parole: « di reddito di impresa o di lavoro autonomo » sono sostituite dalle seguenti: « di partita IVA ».

23. I rimborsi ai soggetti intestatari di conto fiscale sono effettuati con l'osservanza del limite di importo previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

24. All'articolo 3, comma 230, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Con tale regolamento, il Ministro delle finanze può stabilire, su richiesta del CONI, che, nelle more della effettuazione delle relative gare, l'accettazione delle scommesse sia effettuata da parte di concessionari previsti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In tal caso, il Ministero delle finanze gestisce il totalizzatore nazionale, attingendo ai proventi derivanti dalle scommesse per la copertura delle spese di impianto ed esercizio dello stesso e trasmette ogni sei mesi una relazione informativa alle Commissioni parlamentari competenti per materia ».

25. Il comma 231 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è sostituito dal seguente:

« 231. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse, da destinarsi al CONI al netto dell'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, con aliquota del 5 per cento, e delle spese relative all'accettazione e alla raccolta delle scommesse medesime e alla gestione del totalizzatore nazionale. Il CONI deve destinare, d'intesa con gli enti territoriali competenti, una quota dei proventi netti derivanti dalle scommesse per favorire la diffusione dell'attività sportiva, attraverso interventi destinati ad infrastrutture sportive, anche scolastiche, segnatamente nelle zone più carenti, in particolare del Mezzogiorno e delle periferie delle grandi aree urbane, in modo da facilitare la pratica motoria e sportiva di tutti i cittadini nell'intero territorio nazionale. Il CONI deve altresì destinare almeno il 5 per cento dei suddetti proventi alle attività dei settori giovanili ed allo sviluppo dei vivai per le attività agonistiche federali ».

26. L'accettazione di scommesse organizzate è consentita esclusivamente nei luoghi e per il tramite dei soggetti stabiliti con legge o con regolamento.

27. All'articolo 3, comma 78, primo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « e fiscali » sono sostituite dalle seguenti: « , fiscali e sanzionatori »; allo stesso comma, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

« *d-bis*) revisione e adeguamento del sistema sanzionatorio applicabile alla materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli in funzione della ridefinizione degli ambiti della materia conseguente all'osservanza dei criteri di cui alle lettere precedenti, con la previsione, in particolare, di sanzioni anche pecuniarie coerenti e proporzionate alla natura e alla gravità delle violazioni delle nuove fattispecie definite nonchè di termini di prescrizione ridotti quanto all'azione di accertamento delle infrazioni e del diritto alla restituzione delle imposte indebitamente pagate ».

28. L'accettazione delle scommesse sulle corse di levrieri, di cui alla legge 23 marzo 1940, n. 217, è consentita solo presso impianti di raccolta situati all'interno dei cinodromi. In deroga a tale disposizione, il Ministro delle finanze può autorizzare, con proprio regolamento, l'accettazione delle scommesse sulle corse dei cani in idonee strutture, esterne ai cinodromi.

29. Gli utili erariali del gioco del lotto riservati in favore del Ministero per i beni culturali ed ambientali sono assegnati all'inizio di ciascun anno a titolo di anticipazione nella misura del 50 per cento dell'assegnazione definitiva dell'anno precedente determinata con il decreto interministeriale di cui al comma 83 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Per il 1998 l'assegnazione iniziale è pari a lire 150 miliardi. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere previste modalità di raccolta delle giocate del lotto diverse da quelle di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 2 agosto 1982, n. 528, come sostituito dall'articolo 2

della legge 19 aprile 1990, n. 85. Con decreto dirigenziale del Ministero delle finanze sono stabilite le procedure di acquisizione, registrazione e documentazione delle giocate telefoniche nonchè di commercializzazione e rendicontazione delle schede prepagate. Dalla data di entrata in vigore della presente legge lo svolgimento di tutti i giochi autorizzati dal Ministro delle finanze può essere disciplinato con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, allo scopo di adeguarne il funzionamento e di favorirne la diffusione.

30. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, recante norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, l'elargizione prevista dal decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1993, n. 468, recanti norme a sostegno delle vittime di richieste estorsive, o la concessione del mutuo, prevista dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, recante norme a sostegno delle vittime dell'usura, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti fiscali sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni. L'inesistenza dei presupposti per la concessione dei benefici previsti dalle disposizioni del presente comma comporta la decadenza dalle agevolazioni fiscali.

31. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di incentivi all'impresa costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, degli importi corrispondenti degli interessi e delle sanzioni.

32. Il diritto alla ripetizione costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro

titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-*bis* del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate né al consenso delle parti né a forme di pubblicità.

33. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono essere autorizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su convenzione con le organizzazioni sindacali a carattere nazionale, rappresentative dell'artigianato, della piccola impresa, del commercio, dell'agricoltura, del turismo e dei servizi, ad assumere il servizio di riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, con le modalità ed i criteri stabiliti per la esazione dei diritti annuali di cui all'articolo 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni, provvedendo alla riscossione dei diritti annuali e dei contributi associativi non regolarmente versati tramite iscrizione a ruolo, ad esclusione della sovrattassa per ritardato pagamento, semprechè il servizio di riscossione non sia pregiudizievole per il corrente adempimento dei compiti dell'istituto camerale, che siano rimborsate le spese incontrate per il suo espletamento e che le Camere medesime siano esonerate da ogni responsabilità verso terzi derivante dall'applicazione della convenzione predetta.

34. L'avvenuto pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, è condizione, dal 1° gennaio dell'anno successivo all'emissione del bollettino di pagamento, per il rilascio delle certificazioni da parte dell'Ufficio del registro delle imprese.

35. Le disposizioni di cui ai commi 31 e 32 si applicano anche ai procedimenti conseguenti a provvedimenti di revoca delle agevolazioni alle imprese disposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

36. Per la regolazione contabile dei minori versamenti connessi al recupero del-

l'acconto corrisposto dai concessionari ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, a decorrere dal 1998, è assegnata ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze una somma, da iscrivere anche in entrata, di importo pari all'acconto versato nell'anno precedente per il riversamento ai pertinenti capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato.

37. Quando la verifica delle superfici soggette alla applicazione della tassa sui rifiuti solidi urbani corregge precedenti errori di accertamento autonomamente effettuati dalla amministrazione comunale, essa produce la sola iscrizione a ruolo della tassa sulla superficie accertata senza altri oneri o soprattasse.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 22.

*Al comma 1, premettere i seguenti:*

01. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, recante disposizioni sul versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato delle ritenute alla fonte operate dalle amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato, della Corte costituzionale e della Banca d'Italia, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

*"h-bis)* le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici e da società per azioni, il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato, che hanno conti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato";

02. Al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte, in fine, le parole: “, ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblicato allargato di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici e da società per azioni, il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato, che hanno conti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato.”

**22. 1** (ex 21. 24).

Ballaman, Apolloni, Pagliarini,  
Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, premettere i seguenti:*

01. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, recante disposizioni sul versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato delle ritenute alla fonte operate dalle amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato, della Corte costituzionale e della Banca d'Italia, Corte costituzionale e della Banca d'Italia, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

*h-bis*) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato;

02. Al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte, in fine, le parole: “, ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblicato allargato di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato.

**22. 2** (ex 21. 23).

Ballaman, Apolloni, Pagliarini,  
Giancarlo Giorgetti.

*Sopprimere il comma 1.*

**22. 137** (ex 21. 702.)

Malavenda.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**22. 3** (ex 21. 703).

Malavenda.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**22. 4** (ex 21. 704).

Malavenda.

*Al comma 1, lettera b), sostituire il secondo periodo con i seguenti:* Le disposizioni del presente comma si applicano a partire dai ruoli di settembre 1988. Da tale emissione tutti i riferimenti legislativi al codice contribuente in materia di ruoli, cartelle di pagamento e comunicazioni di avvenuta iscrizione a ruolo devono intendersi abrogati e sostituiti dal codice fiscale.

**22. 5** (ex 21. 26).

Ballaman, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis*) al quinto comma le parole: “La formazione dei ruoli è effettuata con sistemi meccanografici”, sono sostituite dalle seguenti: “La formazione dei ruoli e l'elaborazione degli elementi contabili per la formazione delle cartelle di pagamento sono effettuate con sistemi meccanografici”.

**22. 6** (ex 21. 21).

Molgora, Apolloni, Pagliarini,  
Giancarlo Giorgetti.

*Sopprimere il comma 2.*

**22. 7** (ex 21. 705).

Malavenda.

- Al comma 2, sopprimere la lettera a).*  
**22. 8** (ex 21. 706).  
 Malavenda.
- Al comma 2, sopprimere la lettera b).*  
**22. 9** (ex 21. 707).  
 Malavenda.
- Sopprimere il comma 3.*  
**22. 10** (ex 21. 708).  
 Malavenda.
- Al comma 3, capoverso, sopprimere il comma 1.*  
**22. 138** (ex 21. 709.)  
 Malavenda.
- Al comma 3, capoverso, sopprimere il comma 2.*  
**22. 140** (ex 21. 711.)  
 Malavenda.
- Al comma 3, capoverso, sopprimere il comma 3.*  
**21. 711.**  
 Malavenda.
- Dopo il comma 3, inserire il seguente:*  
 3-bis. Il comma 1, dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente la consegna dei ruoli al concessionario della riscossione, è sostituito dal seguente:  
 "1. Il ruolo e gli elementi contabili per la formazione delle cartelle di pagamento sono consegnati dalla direzione regionale delle entrate al concessionario della riscossione, il quale ne rilascia ricevuta. Detta consegna deve avvenire almeno novanta giorni prima della scadenza della prima o unica rata. Con la consegna al concessionario della riscossione il ruolo diventa esigibile".
- 22. 11** (ex 21. 22).  
 Ballaman, Apolloni, Pagliarini,  
 Giancarlo Giorgetti.
- Sopprimere il comma 4.*  
**22. 12** (ex 21. 712).  
 Malavenda.
- Dopo il comma 4, inserire il seguente:*  
 4-bis. Dopo l'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 602, aggiungere il seguente:  
 ART. 25-bis.  
 (Cartella avviso di mora).
1. Per i crediti non erariali, se l'importo complessivo non supera lire un milione, la cartella di pagamento di cui all'articolo 25 ha funzione anche di avviso di mora, se redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze.
2. L'esecuzione forzata nei confronti del debitore moroso può avere inizio decorsi dieci giorni dalla scadenza del termine previsto per il pagamento della prima o unica rata, ovvero decorsi sedici giorni dalla data di notifica di cui al comma precedente se successiva alla scadenza della rata.
3. Qualora il concessionario non abbia iniziato l'esecuzione entro dodici mesi dalla notificazione della cartella-avviso di mora di cui al primo comma e voglia successivamente iniziarla deve notificare avviso di mora".
- 22. 13** (ex 21. 27).  
 Ballaman, Giancarlo Giorgetti,  
 Roscia.
- Dopo il comma 4, inserire il seguente:*  
 4-bis. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 25 del decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente i soggetti abilitati alla notificazione della cartella di pagamento al contribuente, è sostituito dal seguente: “La notificazione della cartella al contribuente è eseguita dai messi notificatori o dagli ufficiali della riscossione dipendenti dal concessionario”.

**22. 14** (ex 21. 31).

Ballaman, Bagliani, Giancarlo Giorgetti.

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

4-bis. L'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, riguardante la sospensione della procedura esecutiva e il diniego dell'azione giudiziaria regolata dagli articoli da 615 a 618 del codice di procedura civile, è abrogato.

**22. 15** (ex 21. 30).

Ballaman, Bagliani, Giancarlo Giorgetti.

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

4-bis. All'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, i commi 2 e 3, riguardanti il diniego alle opposizioni regolate dagli articoli da 615 a 618 del codice di procedura civile, sono abrogati.

**22. 16** (ex 21. 29).

Molgora, Bagliani, Giancarlo Giorgetti.

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

4-bis. All'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3-bis. Nella procedura di riscossione coattiva di entrate non tributarie prive di tutela giurisdizionale non si applica quanto previsto nei commi precedenti”.

**22. 17** (ex 21. 28).

Ballaman, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

4-bis. All'articolo 72, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di beni invenduti al secondo incanto nella riscossione delle imposte e la loro consegna al sindaco per la successiva vendita a trattativa privata, è sostituito dal seguente:

ART. 73.

*(Beni invenduti al secondo incanto).*

1. Se anche nel secondo incanto i beni pignorati restano invenduti il concessionario provvede alla vendita a trattativa privata attraverso l'istituto di vendite giudiziarie ovvero altro istituto specializzato e autorizzato dalla competente Direzione regionale dell'entrate.

2. Ove la vendita abbia luogo, si applica il successivo articolo 74.

3. Decorso un anno dalla presa in consegna di cui al precedente comma 1 senza che sia avvenuta la vendita, la Direzione regionale autorizza la distruzione dei beni ovvero la loro assegnazione, a titolo gratuito, ad un ente di beneficenza o assistenza.

4. Con decreto del Ministero delle finanze saranno fissati le modalità ed i termini per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo”.

**22. 18** (ex 21. 32).

Ballaman, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

4-bis. All'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma sono aggiunte, in fine le seguenti parole: “che ne redige il verbale”;

b) il secondo comma è soppresso.